



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEOPOLDO PIRELLI"

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

Approvato con delibera n. 3 Collegio Docenti del 06/04/2022

INDICE

1. Premessa
2. Il processo di valutazione
3. Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e griglia di corrispondenza tra voto e giudizio. (All.1 Griglia)
4. Valutazione del comportamento (All.2 Griglia)
5. Valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica (All.3 Griglia)
6. Valutazione dei percorsi per le competenze trasversali-PCTO
7. Certificazione di base e assolvimento dell'obbligo scolastico (All.4 Griglia)
8. Sistema del credito scolastico
9. Criteri per lo svolgimento degli scrutini e ammissione alla classe successiva
10. Validità dell'anno scolastico
11. Valutazione delle prove negli Esami di Stato (Griglie)
12. Griglie di valutazione dei Dipartimenti – (Schede di valutazione verifiche)
 - Italiano, Storia, Latino (D.1)
 - Storia/Filosofia, Storia Dell'arte, Irc (D.2)
 - Lingue (D.3)
 - Matematica (D.4)
 - Informatica, Tecnologie Informatiche (D.5)
 - Scienze, Fisica, Chimica, Geografia (D.6)
 - Matematica, Scienze, Fisica, Chimica, Geografia (D.7)
 - Diritto, Ec. Politica, Ec. Aziendale (D.8)
 - Scienze Motorie (D.9)
 - Tecnol. Tecn. Di Rapp. Grafica, Gest. Del Cant. E Sicur, Prog. E Costr. Impianti, Estimo, Topografia. Geoped. Geologia, Costruzioni, Tecn. Per La Gest. Del Territorio (D.10)
 - Gruppo Lavoro Gli (doc. maturità)

1. PREMESSA

La valutazione scolastica riguarda l'apprendimento e il comportamento degli studenti: più precisamente, essa ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell'apprendimento. I docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali di tale processo definendo modalità, numero orientativo, tipologia di tali verifiche e strumenti da utilizzare coerentemente alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida specifiche per i diversi livelli.

Ne consegue che le valutazioni di tali verifiche devono essere esse stesse coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curriculum, nonché con i piani di studio personalizzati. Il Collegio Docenti definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello 'Statuto delle studentesse e degli studenti', dal 'Patto educativo di corresponsabilità', firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione e dal Regolamento della scuola.

La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è regolata dalla Legge 107/2015 e dal successivo DLGS 62/2017 che ha parzialmente modificato ed abrogato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009.

Il DLGS 62/2017 (art.1 comma 1) sottolinea come "la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al loro successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze". La valutazione tiene quindi conto del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico; ha un ruolo di valorizzazione del percorso educativo-didattico, oltre che di indicazione delle procedure di approfondimento, consolidamento oppure recupero, sempre nell'ottica della personalizzazione e della responsabilizzazione dell'alunno.

Il DPR 24 Giugno 1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria" e sue successive modifiche, prevede (art. 2 comma 4), tra i diritti dello studente, quello ad "una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento".

Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare "omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della "libertà di insegnamento" l'Istituto ha predisposto il seguente regolamento sulla valutazione.

2. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Le attività, i tempi, i modi e gli strumenti della valutazione vengono programmati dai docenti, dai Consigli di classe e dal Collegio dei Docenti, lo studente, in quanto soggetto attivo del processo di insegnamento-apprendimento, deve essere messo in condizione di conoscere:

- le finalità e gli obiettivi disciplinari e trasversali;
- il percorso didattico;
- i risultati ottenuti;
- i criteri di valutazione;
- un eventuale percorso di recupero delle proprie lacune.

Ciascun docente indica nella programmazione, redatta all'inizio di ogni anno scolastico, la tipologia degli strumenti che intende utilizzare per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente durante il percorso didattico.

Possono essere previsti, in relazione alle scelte compiute da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe, diversi tipi di prove adatte ad accertare particolari peculiarità degli apprendimenti.

Sulla base di un numero congruo di prove, ciascun docente propone quindi al Consiglio di classe una valutazione periodica disciplinare.

Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e valutando l'apprendimento dello studente in relazione anche alla complessità e unicità della sua storia personale.

Sostegno

Bisogni Educativi Speciali (BES)

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

L'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sottocategorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Alunni con disabilità

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica ed educativa.

“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. (Lg. 104/92 art.12)

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. (DPR. 122- Regolamento 2009 ART 9)

La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta, inoltre, che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione. (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - agosto 2009)

- La valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI e condivisa da tutti i docenti del Cdc;
- La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. (DPR. 122- Regolamento 2009 ART 9),
- La valutazione deve essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.
- La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità.
- Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;
- Un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale;
- Un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze realmente acquisite.

(Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011). Per tali alunni è necessario che:

- le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc.)
- la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei contenuti prescindendo dagli errori connessi al disturbo;
- per favorire l'apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando l'espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo quanto dettato dalla norma vigente.

Esame di Stato

Nell'esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del 24.4.2013) la commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e elaborati dal Cdc.

A tal proposito si suggerisce che il Cdc predisponga un dossier a parte relativo al percorso scolastico degli alunni DSA, contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica valutazione e comunque, tutti quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché valuti con completezza ed imparzialità l'apprendimento dello studente con DSA. Il documento deve essere consegnato al Presidente della Commissione d'Esame e alla Commissione stessa all'atto dell'insediamento.

Sulla base degli elementi forniti dal Cdc, le Commissioni predispongono le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell'anno scolastico. In particolare, gli studenti:

- possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell'esame (art.5 del DM 5669/2011);
- accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l'una alternativa all'altra:

- testi trasformati in formato Mp3 audio
- lettore umano
- trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale
- hanno diritto a tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi necessari all'accertamento delle competenze afferenti alla lingua straniera
- hanno diritto all'adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma;
- nel caso in cui ci sia dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e è possibile sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i contenuti saranno definiti dalla Commissione d'Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
- Nel caso in cui vi sia esonero dalla lingua straniera (art.6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo l'attestazione delle competenze (art.13 dpr 323/1998). Tutto ciò comparirà nell'attestato rilasciato allo studente o nei tabelloni affissi all'albo.

Per quanto riguarda il recupero dei debiti scolastici è necessario calendarizzare con congruo anticipo le prove scritte e orali. Per le prove scritte e orali vale quanto affermato per le verifiche proposte nel corso dell'anno scolastico: lo studente potrà usare le stesse dispense e le medesime compensazioni previste nel PDP.

Alunni con altre situazioni BES

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida:

- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche e soprattutto formativa;
- la valutazione deve essere globale e multifattoriale

La valutazione deve inoltre tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento;
- il Collegio docenti stabilisce i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la congruenza con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l'alunno alla classe successiva;
- In sede d'esame per questi alunni non sono attualmente previste modalità differenziate di verifica degli apprendimenti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

È necessario premettere che nell'oggettiva impossibilità di realizzare una modalità univoca di valutazione che tenga in considerazione la tipologia e il grado di disabilità dei singoli allievi, si può proporre una griglia di valutazione per obiettivi differenziati, dichiarati nelle programmazioni per disciplina allegati al Pei.

3. QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO.

“Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006”

«... Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

- **Conoscenze:** indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- **Abilità:** indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
- **Competenze:** indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia».

E' importante che l'alunno venga valutato in maniera uniforme e possa rendersi conto chiaramente del significato della valutazione espressa con il voto numerico. Quindi per assicurare omogeneità, equità e trasparenza al processo valutativo, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento, è necessario predisporre tabella di corrispondenza tra voto e giudizio. (all.1)

4. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti e alla valutazione complessiva dello studente.

La proposta di voto per ciascuno studente è presentata in sede di scrutinio intermedio e finale da parte del coordinatore di classe.

Il voto proposto dal coordinatore è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6 /10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi e può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del DM n. 5 del 16 gennaio 2009. (All. 2)

5. VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l'insegnamento dell'Educazione civica dovrà essere oggetto di valutazione periodica e finale.

«L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica» (art. 2 comma 6).

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento di educazione civica e dimostrate durante l'attività didattica.
(ex Linee guida)

Per i primi tre anni scolastici la valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i colleghi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curriculum di istituto.

A partire dall'anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi/risultati di apprendimento definiti dal Ministero dell'istruzione.
(ex Linee guida)

La legge non contiene indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione. Le linee guida hanno indicato i traguardi delle competenze da raggiungere, ma non i risultati di apprendimento, e non i criteri di valutazione da seguire.

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

(ex Linee guida)

Gli indicatori della griglia di valutazione si declinano tenendo conto delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti. (All.3)

6. LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO – PCTO

La valutazione delle attività di PCTO riguarda gli apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro) con un modello diverso da quello tradizionale legato alla singola disciplina ed è basata sul riconoscimento del risultato multifattoriale di una parte del percorso di apprendimento, che si realizza in modo non formale nell'ambito delle attività didattiche, e del suo valore in termini di competenze e di potenzialità per il successo formativo dello studente.

L'attività di PCTO va valutata come esperienza, come parte del curriculum, come acquisizione di competenze utili al proseguimento degli studi o spendibili nel mondo del lavoro

La valutazione del PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi. In questa valutazione lo studente ha un ruolo attivo, essendo coinvolto nella scelta dei percorsi più adatti alla sua crescita e nella valutazione dell'efficacia e della coerenza degli stessi con il proprio percorso di apprendimento (autovalutazione).

Gli studenti, al termine di ciascun percorso, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali (Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza). Il tutor scolastico mette a disposizione del Consiglio di classe tutte le informazioni, la certificazione delle competenze acquisite dall'Ente esterno e gli elementi utili alle valutazioni finali e all'espletamento del colloquio di esame.

La valutazione degli esiti delle attività di PCTO riguarda:

- la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;

- la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno;
- l'attribuzione dei crediti, in considerazione delle competenze acquisite relativamente all'indirizzo di studi frequentato.

La valutazione deve verificare la qualità del processo e del risultato nel suo complesso, **attribuendo valore anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente, dal momento che l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa competenze trasversali legate agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.**

La valutazione degli apprendimenti nelle attività di PCTO viene effettuata dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascun anno scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi, sulla base della valutazione in itinere, svolta dal tutor esterno e confluita nella certificazione delle competenze, nonché della relazione del tutor interno e di tutti gli elementi utili da esso forniti.

Le procedure di verifica e i criteri sulla base dei quali viene effettuata la valutazione del tutor esterno sono esplicitati nelle schede progettuali dei percorsi. I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione delle competenze attraverso la quale il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «... fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi».

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e alla definizione della loro ricaduta sulle discipline specifiche coinvolte nei progetti e/o sul voto di comportamento.

Nell'ultimo anno la valutazione del PCTO tiene conto del percorso compiuto e dei risultati nei tre anni, valutando se lo studente:

- ha acquisito nuove competenze, nuove conoscenze, nuove abilità, nuovi linguaggi;
- ha accresciuto la motivazione ad apprendere;
- ha sviluppato una maggiore consapevolezza del proprio progetto futuro di realizzazione professionale.

Detta valutazione per gli studenti del quinto anno ha ricaduta sul comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico.

La frequenza di corsi "certificati" nell'ambito dei percorsi PCTO (es. certificazioni linguistiche, eccl, autocad, ecc...) viene valutata con l'attribuzione di crediti scolastici.

7. CERTIFICAZIONE DI BASE E ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18mo anno di età. L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età."

- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni." Diverso è l'obbligo

formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

La normativa (Legge 139/2007 - DPR 122/2009 - D. M. 9/ 2010) prevede che gli studenti al termine del primo biennio possano far richiesta della certificazione delle competenze acquisite che la scuola è tenuta a fornire.

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Il modello di certificato è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza in linea con le indicazioni dell'Unione Europea e del Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche.

I Consigli di classe, al termine dello scrutinio finale delle seconde classi di tutti gli indirizzi, compileranno il modello di certificazione descrivendo compiutamente l'avvenuta acquisizione delle competenze di base.

La scheda viene conservata agli atti dell'istituzione scolastica. Nel caso in cui il livello di base non sia raggiunto è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto" e la motivazione sarà riportata nel verbale del consiglio di classe. (All.4)

8. SISTEMA DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni studente, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. Le modalità di attribuzione del credito scolastico, pari ad 1/4 del punteggio finale dell'esame di Stato, sono regolate dal D.M. n. 99/2009.

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno del triennio, in base alla media dei voti finali.

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è di 40 punti (d.lgs. 62/2017).

Come indicato nel DLGS 62/2017, art. 5 commi 1 e 2, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nel quinto anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.

La seguente tabella stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti (M) dagli studenti negli scrutini finali di ciascun anno scolastico e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Tabella dei crediti scolastici riferita al d.lgs.62/2017

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
M<6	-	-	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

Tale tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare ed il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione, del curriculum e dei risultati delle prove preliminari.

Il Collegio dei Docenti delibera i criteri per l'attribuzione del credito scolastico:

- in caso di media dei voti assegnati superiore o uguale alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media superiore o uguale al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia;
- nel caso di media dei voti assegnati inferiore alla metà della banda di oscillazione prevista (soprattutto nelle ultime due fasce), il Consiglio di classe può attribuire il massimo punteggio previsto per quella fascia qualora ritenga che possano essere riconosciute **assiduità della frequenza, interesse ed impegno, partecipazione ad attività complementari**, oppure in casi di accertati e seri problemi di salute o di evidente svantaggio sociale.
- nel caso di alunni con sospensione del giudizio, si applicano, alla ripresa dello scrutinio, gli stessi criteri di attribuzione del credito degli alunni promossi a giugno qualora si raggiungano autonomamente risultati positivi in tutte le materie con sospensione. Qualora non sia raggiunta la piena sufficienza anche in una sola materia con sospensione, viene attribuito comunque il punteggio minore della fascia della media finale.

CREDITO FORMATIVO

In base all'articolo 1 del DM n. 49/2000, le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono realizzate al di fuori della scuola di appartenenza o tramite progetti della scuola e consistono in **attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, attività attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport**, dunque ogni qualificata esperienza acquisita in ambiti e settori della società civile, legata alla formazione della persona e alla crescita umana e culturale, coerenti con il tipo di corso di studi e con il processo di educazione alla cittadinanza. Per una valutazione dell'attività che dà luogo al credito formativo, è necessario, inoltre, tener conto:

- dell'epoca di effettuazione delle attività (sarà opportuno valutare quelle più recenti);
- della durata complessiva dell'attività;
- della continuità dell'esperienza.

A tal fine idonei e coerenti appaiono:

- Corsi finalizzati alle Certificazioni linguistiche, informatiche, attestanti competenze di livello superiore a quelle previste dall'anno scolastico in corso rilasciate da istituzioni esterne alla scuola o tramite progetti della scuola
- Soggiorni studio o stage formativi di almeno 30 ore debitamente documentati ed effettuati in periodi di assenza dalle attività didattiche
- Partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI
- Atleti per i quali è in atto la sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello
- Attività di volontariato certificate.

9. CRITERI SVOLGIMENTO SCRUTINI E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe si stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione degli scrutini intermedi e finali:

- il voto di condotta, attribuito dal CdC in sede di scrutinio sulla base dei dati emersi delle proposte formulate dai docenti. Il voto tiene conto dell'art. 7 del DPR 122/2009 (Regolamento valutazione), dell'art. 2 del DL 137/2008 e della griglia di valutazione appositamente predisposta (all. 2)
- **le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base di un congruo numero di verifiche, tenuto conto di quanto stabilito nella programmazione comune nei Consigli di classe, tenendo altresì conto del raggiungimento o meno da parte dell'alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, dei progressi rispetto alla situazione iniziale dell'alunno, dell'eventuale recupero delle carenze rilevate, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati;**
- il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze presenti nella griglia di corrispondenza voto - giudizio deliberata dal Collegio dei docenti del 06 aprile 2022.

Ammissione alla classe successiva

- Lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, «... *consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente*».

Non ammissione alla classe successiva

- Lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare la sospensione del giudizio in quanto il C. di C. ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere, entro il termine dell'anno scolastico, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline su cui sono state accertate le insufficienze.

Sospensione del giudizio

Nel rispetto dell'art. 4 comma 6 del DPR 122/2009 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline sottolineando preliminarmente che:

- il voto cinque è considerato come insufficienza in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- il voto quattro è considerato come insufficienza grave in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- i voti inferiori o uguali a tre sono considerati come insufficienze molto gravi in quanto queste valutazioni evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi.

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica, alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di non più di tre materie con valutazione insufficiente.

I Consigli di Classe, a fronte di casi caratterizzati da elementi di particolare problematicità, potranno derogare dai suddetti parametri, dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.

Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ai corsi di recupero a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando per il recupero individuale, fermo restando l'obbligo per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche scritte predisposte e calendarizzate dalla scuola.

10. VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

- *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009*
- *Decreto legislativo n. 59 del 2004*
- *Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011- Prot. n. 1483 Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009*

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

11. VALUTAZIONE DELLE PROVE NEGLI ESAMI DI STATO (Griglie)

La valutazione delle prove negli Esami di Stato, rispondente ai criteri delineati nel presente regolamento, terrà conto delle innovazioni e/o modifiche eventualmente contenute nell'ordinanza ministeriale relativa allo svolgimento degli stessi.

12. VALUTAZIONE DEI DIPARTIMENTI (Griglie) – (Schede di valutazione verifiche) (rif. materiale Dipartimenti)